

ASSOCIAZIONE CULTURALE “CAFFÈ NICHILISMO”

E X N I H I L , O M N I A

STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO OPERATIVO

Articolo 1. Costituzione formale. Principi fondanti.

Col presente atto è costituita l'Associazione Culturale Caffé Nichilismo. Essa è una associazione non riconosciuta di persone, ai sensi di quanto disposto dall' art. 36 del Codice Civile, art. 36, e dall' art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché da quanto disposto nel presente Statuto. Essa è aperta a tutti coloro che desiderano farne parte, senza distinzione di sesso, etnia, censo, orientamento sociale, culturale, politico e religioso.

Essa non ha scopo di lucro.

Essa non è collegata ad enti pubblici od a società con scopo di lucro; i rapporti con gli enti e con le società di qualsivoglia tipo esterne all'Associazione Culturale Caffé Nichilismo sono regolati nei modi e nelle forme ammesse dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Articolo 2. Durata.

L'Associazione Culturale Caffé Nichilismo, d'ora in avanti “Associazione” ha durata illimitata e cessa di esistere solo per disposizione dei soci, nei modi prescritti dal presente statuto.

Articolo 3. Sedi dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Russi (Ravenna), via Gucci 26.

La sede sociale può essere disgiunta da quella legale; le riunioni ufficiali dell'Associazione sono da ritenersi validamente locate in qualsivoglia sede, compresa quella telematica, informatica e telefonica, purché preventivamente stabilita all'atto della convocazione dal Presidente.

Articolo 4. Scopi dell'Associazione.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- 1) porsi come punto di riferimento per tutti coloro i quali riconoscono nella libera circolazione delle idee una delle qualità fondanti delle società evolute;
- 2) incoraggiare e promuovere, in qualsiasi modo, maniera e forma, la diffusione delle idee che costituiscono la base dell'Associazione;
- 3) diffondere, attraverso sistemi informatici e non, la cultura radiofonica amatoriale, e promuovere l'apprendimento all'uso dello strumento radiofonico con particolare riguardo alle tecniche di radiodiffusione informatica;
- 4) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- 5) incoraggiare la conoscenza delle arti e promuoverne la diffusione;
- 6) proporsi come luogo di osservazione e discussione privilegiato sulla cultura moderna.

Articolo 5. Attività promosse dall'Associazione.

Al fine di perseguire gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto, l'Associazione intende:

- 1) (produzione radiofonica) realizzare, anche di concerto e con la collaborazione di persone ed enti non collegati con l'Associazione, produzioni in fonìa di qualsiasi genere, purché nel rispetto delle vigenti leggi in materia;
- 2) (produzione culturale) realizzare, anche di concerto e con la collaborazione di persone ed enti non collegati con l'Associazione, produzioni culturali di qualsiasi genere, purché nel rispetto delle vigenti leggi in materia;
- 3) (produzioni di altro genere) incoraggiare e promuovere la realizzazione di produzioni artistiche, sociali, culturali di qualsivoglia genere al fine di diffondere le idee proprie dei membri dell'Associazione;
- 4) (promozione culturale) promuovere, mediante il ricorso a convegni, riunioni, seminari, discussioni, pubblici e non, la cultura radiofonica amatoriale, l'apprendimento di tecniche radiofoniche legate allo strumento informatico;
- 5) (pubblicazioni) incentivare la pubblicazione di opere dell'ingegno di qualsivoglia tipo, sia essa svolta con mezzi tradizionali che con mezzi di nuova concezione.

Articolo 6. Diritti e doveri dei soci.

Ogni socio ha il diritto di esercitare, nei modi previsti, il diritto di voto per le decisioni inerenti l'Associazione, nei modi disposti dal presente statuto, oltre che per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto, per l'approvazione del bilancio dell'Associazione e per tutte le decisioni di carattere straordinario stabilite dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Ogni socio ha il dovere di onorare e rispettare lo spirito dell'Associazione, rappresentato dalle norme del presente Statuto, di rispettare gli altri soci e di non arrecare danno morale o materiale agli altri soci, all'Associazione stessa né a qualsiasi altro soggetto.

Articolo 7. Forme di adesione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'esercizio dell'adesione all'Associazione è regolamentato dal presente Statuto.

Gli aderenti, d'ora in avanti definiti "Soci", sono classificati in:

- a) Soci fondatori: sono persone od enti i quali hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'associazione. La durata dell'associazione per i soci fondatori è illimitata.
- b) Soci straordinari: sono persone od enti ai quali l'Associazione riconosce un ruolo fondante per la stessa, e che si sono distinti per i loro meriti nella propagazione dello spirito e delle intenzioni dell'Associazione stessa. La durata dell'associazione per i soci straordinari è illimitata salvo provvedimenti del Consiglio direttivo.
- c) Soci ordinari: sono persone od enti che, condividendo lo spirito dell'Associazione, desiderano farne parte. La durata dell'associazione per i soci ordinari è illimitata, a decorrere dal giorno successivo a quello di associazione, salvo provvedimenti del Consiglio direttivo. I Soci ordinari sono tenuti a versare una quota una tantum di adesione, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio direttivo; il Consiglio ha facoltà di concedere particolari privilegi ai Soci in funzione del loro contributo all'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di richiesta di ammissione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, che deve pervenire in forma scritta al Consiglio direttivo entro 30 giorni dal provvedimento.

Articolo 8. Forme di esclusione e di recesso.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di espellere i soci che non rispettassero i loro doveri riassunti all'art. 5 del presente Statuto con decisioni prese a maggioranza qualificata dei suoi membri, le quali devono essere notificate per iscritto agli interessati.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso appello, che deve pervenire in forma scritta al Consiglio direttivo entro 30 giorni dal provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ai singoli soci, può anche avvenire per recesso volontario, in qualsiasi momento, che deve avvenire tramite comunicazione, anche informale, da far pervenire al Presidente dell'associazione, che ne informa il Consiglio direttivo.

Chi recede o è escluso dall'Associazione per qualsiasi motivo non ha alcun diritto alla restituzione delle quote associative, di qualsiasi altro contributo versato né sul patrimonio dell'associazione stessa.

E' compito del Consiglio direttivo valutare l'eventuale richiesta di riammissione di coloro i quali si fossero avvalsi della formula del recesso.

Articolo 9. Fondo comune dell'Associazione. Finanziamento dell'attività.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- 1) beni, immobili e mobili, riconosciuti come patrimonio dell'Associazione;
- 2) contributi versati dagli associati, da enti o da privati;
- 3) donazioni e lasciti;
- 4) rimborsi;
- 5) attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione dei soci, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo, che ne determina l'ammissibilità. Le elargizioni in danaro, i contributi esterni, le donazioni e i lasciti, sono forme accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante l'attività dell'Associazione sia dopo la cessazione della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nella realizzazione dell'attività istituzionale in un eventuale fondo di riserva o a disposizione per iniziative di carattere sociale o culturale in sintonia con gli scopi dell'Associazione.

L'uso dei beni facenti parte il fondo comune da parte degli associati è ammesso purché per scopi non in contrasto con gli articoli 4 e 5 del presente Statuto, da autorizzarsi previa motivata richiesta al Consiglio direttivo, che ne delibera l'ammissibilità nei modi e nelle forme ammesse.

Articolo 10. Esercizio economico.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo è tenuto a redigere il bilancio (consuntivo), il quale deve essere approvato ogni anno entro il mese di aprile dall'Assemblea dei soci. Il bilancio verrà reso pubblico con i mezzi convenuti entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio, e resterà pubblico per tutto l'esercizio in corso.

L'amministrazione ordinaria e straordinaria è gestita da un Tesoriere nominato ogni due anni dal Consiglio direttivo, contestualmente all'elezione del Presidente; tale carica può essere riconfermata.

Articolo 11. Organi direttivi. Loro funzioni.

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- 1) presidenza;

- 2) consiglio direttivo;
- 3) assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Associazione è una carica elettiva, della durata di due anni. Viene eletto da e tra i membri del Consiglio direttivo mediante voto a scrutinio aperto, presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le delibere adottate dagli organi predetti. Il suo compito è quello di rappresentare l'Associazione negli incarichi istituzionali ed in giudizio, e di ratificare formalmente gli accordi presi tra i membri dell'Associazione e con terzi. Oltre a ciò ha il potere di convocare l'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio direttivo, e di proporre, di concerto con il Consiglio direttivo, gli orientamenti di indirizzo dell'Associazione stessa che dovranno essere discussi dal Consiglio.

In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio direttivo più anziano.

La carica di Presidente viene riconfermata con tacito assenso trascorsi due anni dalla nomina, a meno di una decisione contraria del Consiglio, che deve pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato..

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci fondatori ed i soci straordinari ogni anno ed è composto da un numero minimo di membri (dispari) non inferiore a cinque e non superiore a nove nominati; le modalità di nomina e di elezione verranno stabilite a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio uscenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell'intero mandato. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera la successiva ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve nominare un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Presidente ha facoltà di convocare il Consiglio per la discussione delle linee guida e di orientamento dell'Associazione, per le discussioni di natura economica e per le scelte di indirizzo. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun membro, con almeno cinque giorni di anticipo sul data della riunione.

- E' compito del Consiglio direttivo stabilire, a maggioranza assoluta, la quota una tantum di iscrizione dei soci.
- E' compito del Consiglio direttivo approvare la nomina, a maggioranza qualificata, dei soci straordinari.
- E' compito del Consiglio direttivo accettare o respingere, a maggioranza assoluta, la richiesta di adesione all'Associazione, così come di espellere i soci secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente Statuto.
- E' compito del Consiglio direttivo, nella figura del Tesoriere, elaborare il bilancio.
- E' compito del Consiglio direttivo approvare, a maggioranza assoluta, le scelte di indirizzo dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal membro del Consiglio direttivo più anziano.

La convocazione del Consiglio, la sua consultazione e la riunione dei membri sono valide anche se effettuate con metodi telematici o telefonici, purché non in contrasto con l'articolo 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, tranne per ciò che concerne l'ammissione dei soci straordinari. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

Per le questioni che non riguardano scelte economiche, di indirizzo e di orientamento, né la nomina di nuovi soci, è ammesso il voto per delega.

Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere tenuto verbale scritto redatto a cura del Segretario e da lui sottoscritto assieme al Presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte; delle suddette riunioni va edotta l'Assemblea dei soci mediante forme di pubblicistica anche elettronica.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, dai soci straordinari e dai soci ordinari. Viene convocata con un annuncio scritto inviato, tramite posta elettronica o altro mezzo equivalente, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L'assemblea è convocata dal Presidente, oppure dal Consiglio, ogni qual volta esso lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa è presieduta dal Presidente in qualità di capo del Consiglio, o in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal membro del Consiglio direttivo più anziano.

- E' compito dell'Assemblea dei soci approvare il bilancio dell'Associazione.
- E' compito dell'Assemblea dei soci approvare le modifiche allo Statuto (per tale scopo è necessaria una convocazione in sede straordinaria).
- E' compito dell'Assemblea dei soci procedere allo scioglimento dell'Associazione (per tale scopo è necessaria una convocazione in sede straordinaria).

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e qualunque sia il numero di soci intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo qualora sia in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio fondatore e socio straordinario può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Le decisioni vengono approvate a maggioranza assoluta; per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento è necessaria la maggioranza qualificata.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci; il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea viene conservato agli atti ed ogni socio può prenderne visione.

Tutte le cariche elettive sono, per definizione, gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Le spese non documentate e non approvate in via preventiva dal Consiglio direttivo non possono essere iscritte a bilancio.

Qualunque controversia tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di Arbitri, il quale deciderà secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo restando il principio del contraddittorio. Il collegio sarà composto da tre membri nel caso in cui le parti in conflitto siano due, ovvero in numero dispari corrispondente a quello dei soci in conflitto maggiorato di uno o due membri, così da rendere dispari la composizione del collegio medesimo.

Ciascuna delle parti contendenti nominerà un arbitro, mentre il terzo, od i restanti arbitri, verranno nominati dagli arbitri designati di comune accordo tra loro, o in difetto di regolari designazioni, dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

Articolo 13. Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo quanto disposto dall'articolo 10 del presente Statuto. Il patrimonio residuo dopo lo scioglimento dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 14. Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.

Letto firmato e sottoscritto in data 3 settembre 2007 .

I Soci Fondatori